



COMUNE DI VILLANOVA D'ASTI

OGGETTO: VERIFICA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO- RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Per una puntuale verifica degli equilibri e dello stato di attuazione dei programmi, in considerazione del processo di armonizzazione contabile in atto, è stato applicato il principio della prudenza tenendo conto delle entrate e delle spese prevedibili alla fine dell'anno

1. è stata effettuata una ricognizione delle entrate e delle spese in c/competenza ed in c/residui e non sussistono situazioni di squilibrio della gestione corrente e di quella in conto capitale (sia di competenza che a residuo)
2. è stata verificata la congruità dei capitoli di entrata e di spesa, compreso il fondo di riserva di competenza e di cassa e la corretta contabilizzazione ed il pareggio dei servizi conto terzi, delle partite di giro e dell'anticipazione di tesoreria e non sussistono situazioni di squilibrio
3. è stato verificato che le previsioni di cassa del primo anno del bilancio garantiscano un fondo cassa al 31 dicembre non negativo (art 162 comma 6 del TUEL)
4. è stata effettuata la verifica relativa al FCDE e alla congruità tra quanto accantonato in considerazione delle entrate di dubbia e difficile esazione presenti in bilancio, come da dettaglio:

- *Considerato che questo ente utilizza per il calcolo del FCDE il metodo della media semplice degli incassi e degli accertamenti degli ultimi 5 esercizi.*
- *Dato atto che le percentuali di calcolo del FCDE da paragrafo 3.3 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 modificato dall'articolo 1, comma 882 della legge 205/2017 risultano essere*
 - Anno 2022: 100 %
 - Anno 2023: 100 %
 - Anno 2024: 100 %

Nel 2022 lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità di questo ente è stato considerato pari al 100 per cento, così come nel 2023 e nel 2024.

Non è stato applicato l'art 107 bis. del DL 18/2020 – Scaglionamento di avvisi di pagamento e norme sulle entrate locali a seguito emergenza Covid 19- che prevede *“A decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021 gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 2 giugno 2011, n. 118, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020».*

- Considerato che il calcolo fatto a Dicembre 2021 per la determinazione del FCDE del Bilancio di previsione 2022 2024 aveva determinato i seguenti importi

	anno 2022	anno 2023	anno 2024
FCDE	154.276,09	154.948,65	154.948,65
% di	100%	100%	100%
FCDE in bilancio	154.276,09	154.948,65	154.948,65

Ci sono due modalità di calcolo a seconda del quinquennio e degli incassi che si utilizzano

- *Quinquennio 2016-2020 e incassi di competenza + incassi in c/ residui*
- *Quinquennio 2017-2021 e incassi di competenza*

Per quanto riguarda l'utilizzo del quinquennio di riferimento si è seguita la metodologia della FAQ Arconet 25/2017 che ha chiarito che, con riferimento all'esempio 5, un Ente che deve calcolare l'FCDE del Bilancio 2018-2020 e che intende utilizzare la facoltà di slittare il quinquennio di riferimento, per considerare anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente, deve considerare come quinquennio di riferimento il 2012-2016: per il triennio 2012-2014 si considerano gli incassi totale (anni pre-armonizzazione) invece per il biennio 2015-2016 si considerano gli incassi di competenza + incassi a residui dell'esercizio N+1 riferiti alla competenza Esercizio N. Nel caso specifico quindi, per il bilancio 2022-2024, in accordo con il Revisore dei Conti è stata utilizzata l'opzione +1, e il quinquennio è 2016-2020 con il 2020 che utilizza anche gli incassi a residuo nel 2021 rispetto alla competenza 2020.

- *Considerato che si utilizza come modalità di calcolo Quinquennio 2016-2020 e incassi di competenza + incassi in c/ residui e si applica il calcolo come previsto dall'art. 107-bis del DL 18/2020*
- *Dato atto che il ricalcolo fatto per la verifica degli equilibri di bilancio ha determinato i seguenti importi*

	anno 2022	anno 2023	anno 2024
FCDE	147.119,58	149.188,90	148.594,41
% di	100%	100%	100%
FCDE in bilancio	147.119,58	149.188,90	148.594,41

- *Ritenuto pertanto di non procedere a variazione del FCDE, mantenendo prudenzialmente gli altri importi previsti ad inizio anno*

5. *è stata verificata l'insussistenza di debiti fuori bilancio conosciuti alla data attuale (come da dichiarazione dei Responsabili dei Servizi depositati agli atti)*
6. *è stata verificata la copertura finanziaria delle spese di investimento previste in bilancio*
7. *è stato verificato il rispetto del pareggio di bilancio ed il rispetto dei vincoli di legge in materia di spesa di personale, come si evince dai prospetti archiviati agli atti*
8. *è stato reintegrato con € 3.500,00 il fondo di riserva a fronte di uno stanziato iniziale di € 14.000,00 e un utilizzo nei mesi scorsi di € 4.539,50*

Si segnala infine che a seguito del forte incremento del costo dell'energia, considerando le richieste ricevute dai vari uffici di maggiori necessità di stanziato sui capitoli in spesa per incremento costi di

luce e gas, oltre ad utilizzare il contributo statale specifico ricevuto, purtroppo non sufficiente, è stato applicato avanzo libero per € 87.112,00 quale miglior stima fino a settembre 2022, in attesa di ulteriori, si spera a breve, contributi statali, anche in linea con la faq 49 resa disponibile dal Ministero.

FAQ 49 - "È possibile utilizzare gli avanzi vincolati del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali (art. 106 del D.L. n. 34/2020, come rifinanziato dall'art. 39 del D.L. n. 104/2020 e art. 1, comma 822, della L. n. 178/2020) e gli avanzi di amministrazione disponibili per la copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia?"

"L'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, amplia le previsioni fin qui vigenti di cui all'articolo 13 del decreto- legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in quanto introduce la possibilità di utilizzare, per l'anno 2022, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche assegnazioni statali, riscontrati in base al confronto tra la spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019:

gli avanzi di amministrazione disponibili;

i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni in materia edilizia previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, fatta eccezione per le sanzioni di cui all' articolo 31, comma 4-bis, del medesimo testo unico;

gli "avanzi Covid", ossia gli eventuali avanzi vincolati relativi a somme non utilizzate delle risorse straordinarie assegnate per la pandemia nel 2020-2021 (c.d. "Fondone") di cui all'articolo 1, comma 822, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con esclusione dei ristori specifici di spesa, che mantengono le proprie finalità originarie.

Villanova d'Asti, 18 luglio 2022

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Patrizia FERRERO



